

Deliberazione della Giunta Regionale 20 novembre 2023, n. 28-7741

Regolamento (UE) 2021/2115. Piano Strategico della PAC (PSP) 2023-2027. Complemento per lo Sviluppo Rurale (CSR) 2023-2027 della Regione Piemonte di cui alla D.G.R. 17-6532 del 20 febbraio 2023, modificata dalla D.G.R. 29-7032 del 12 giugno 2023. Approvazione degli indirizzi operativi per l'attivazione del bando A 2023 dell'Intervento SRD13 "Investimenti per la trasformazione e commercializz...



Seduta N° 407

Adunanza 20 NOVEMBRE 2023

Il giorno 20 del mese di novembre duemilaventitre alle ore 15:20 in via ordinaria, presso la sede della Regione Piemonte, Piazza Piemonte 1 - Torino si è riunita la Giunta Regionale con l'intervento di Fabio Carosso Presidente e degli Assessori Marco Gabusi, Luigi Genesio Icardi, Matteo Marnati, Maurizio Raffaello Marrone, Vittoria Poggio, Marco Protopapa, Fabrizio Ricca con l'assistenza di Guido Odicino nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: il Presidente Alberto CIRIO, gli Assessori Chiara CAUCINO - Elena CHIORINO - Andrea TRONZANO

DGR 28-7741/2023/XI

OGGETTO:

Regolamento (UE) 2021/2115. Piano Strategico della PAC (PSP) 2023-2027. Complemento per lo Sviluppo Rurale (CSR) 2023-2027 della Regione Piemonte di cui alla D.G.R. 17-6532 del 20 febbraio 2023, modificata dalla D.G.R. 29-7032 del 12 giugno 2023. Approvazione degli indirizzi operativi per l'attivazione del bando A 2023 dell'Intervento SRD13 "Investimenti per la trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli". Spesa pubblica complessiva di euro 30.000.000,00

A relazione di: Protopapa

Premesso che:

- il Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, norma il sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013, e s.m.i.;
- il Regolamento (UE) n. 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 norma il finanziamento, la gestione e il monitoraggio della politica agricola comune e abroga il Regolamento (UE) n. 1306/2013, e s.m.i.;
- il Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2289 della Commissione del 21 dicembre 2021 disciplina le modalità di applicazione del Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla presentazione del contenuto dei piani strategici della PAC e al sistema elettronico di scambio sicuro di informazioni;
- il Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2290 della Commissione del 21 dicembre 2021 stabilisce norme sui metodi di calcolo degli indicatori comuni di output e di risultato di cui

all'allegato I del Regolamento (UE) 2021/2115;

- il Regolamento delegato (UE) 2022/127 e s.m.i. della Commissione del 7 dicembre 2021 integra il Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme concernenti gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;
- il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/129 della Commissione del 21 dicembre 2021 stabilisce norme relative ai tipi di intervento riguardanti i semi oleaginosi, il cotone e i sottoprodotti della vinificazione a norma del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio e ai requisiti in materia di informazione, pubblicità e visibilità inerenti al sostegno dell'Unione e ai piani strategici della PAC;
- il Regolamento delegato (UE) 2022/1172 della Commissione, del 4 maggio 2022 integra il Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità;
- il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173 della Commissione, del 31 maggio 2022 disciplina le modalità di applicazione del Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune;
- il Regolamento delegato (UE) 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022 dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali.

Premesso, inoltre, che:

- la Politica Agricola Comune (PAC) 2023-2027, con i suoi obiettivi generali e specifici, rientra tra gli strumenti citati nel Documento strategico unitario (DSU) della Regione Piemonte approvato con Deliberazione del Consiglio regionale n. 162-14636 del 7 settembre 2021, ponendosi in sinergia con l'azione degli altri fondi europei - in particolare quelli strutturali collocati all'interno dell'Accordo di partenariato 2021-2027 tra Italia e Commissione europea - nazionali e regionali;
- ai sensi del citato Regolamento (UE) n. 2021/2115, la PAC per il periodo 2023-2027 viene attuata attraverso un unico piano strategico nazionale che comprende sia i pagamenti diretti e gli interventi settoriali finanziati dal FEAGA (Fondo europeo agricolo di garanzia), sia gli interventi per lo sviluppo rurale finanziati dal FEASR (Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale); l'art. 104 di detto Regolamento prevede che il Piano strategico elaborato da uno Stato membro possa contenere "elementi stabiliti a livello regionale";
- l'articolo 145 del citato Regolamento (UE) n. 2021/2115 prevede che al sostegno dello sviluppo rurale, nel caso di interventi non rientranti nell'articolo 42 del TFUE (ambito agricolo), si applichino gli articoli 107, 108 e 109 dello stesso TFUE relativi alla compatibilità degli aiuti concessi dagli Stati membri, nonché alle procedure di comunicazione o notifica degli stessi, e, di conseguenza, il medesimo articolo dichiara compatibili con il mercato interno gli interventi a valere sul FEASR che interessano i prodotti di cui all'Allegato I del TFUE;
- la Comunicazione della Commissione europea (2022/C 485/01) "Orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali" e s.m.i. si applica a far data dal 1° gennaio 2023;
- l'art. 104 di detto Regolamento prevede che il Piano strategico elaborato da uno Stato membro possa contenere "elementi stabiliti a livello regionale" e, qualora ciò avvenga, il medesimo Stato membro garantisca che tali elementi siano coerenti e uniformi rispetto a quelli stabiliti a livello nazionale;
- il Piano Strategico della PAC (PSP) 2023-2027 per l'Italia è stato approvato dalla Commissione europea con Decisione C(2022)8645 del 2 dicembre 2022 ed è operativo a partire dal 1° gennaio 2023 e comprende l'Intervento SRD13 "Investimenti per la

trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli”;

- per quanto riguarda lo sviluppo rurale (FEASR), il PSP Italia include le schede relative agli interventi che le Regioni e le Province Autonome possono attivare sul proprio territorio e tali schede contengono “elementi stabiliti a livello regionale” ai sensi di quanto previsto dal citato art. 104 del Regolamento (UE) n. 2021/2115;
- l'approvazione del piano strategico della PAC 2023-2027 non riguarda le informazioni di cui all'articolo 113, lettera c), del Regolamento (UE) 2021/2115 e agli allegati da I a IV del piano strategico della PAC 2023-2027, né gli aiuti di Stato ai sensi degli articoli 107, 108 e 109 TFUE che non rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 42 TFUE;
- la Rete Rurale Nazionale ha predisposto le “Linee guida per la redazione e l'adozione dei Complementi Regionali per lo Sviluppo Rurale (CSR) del PSP 2023-2027. Novembre 2022”; tali CSR riportano le declinazioni della strategia a livello regionale, evidenziando la specificità delle scelte che caratterizzeranno l'attuazione degli interventi sul territorio di riferimento;
- con deliberazione della Giunta regionale n. 17-6532 del 20 febbraio 2023 “Regolamento (UE) 2021/2115. Adozione del “Complemento Sviluppo Rurale (CSR) 2023-2027 della Regione Piemonte” in attuazione del Piano strategico nazionale PAC (PSP) 2023-2027 approvato con Decisione della Commissione europea C(2022)8645 del 2 dicembre 2022” è stato adottato, ai sensi del citato Regolamento (UE) 2021/2115 e nel rispetto delle “Linee guida per la redazione e l'adozione dei Complementi Regionali per lo Sviluppo Rurale (CSR) del PSP 2023-2027. Novembre 2022” fornite dalla Rete Rurale Nazionale, il Complemento Sviluppo Rurale (CSR) 2023-2027 della Regione Piemonte, quale documento regionale attuativo del PSP per gli interventi di sviluppo rurale che la Regione stessa intende attivare sul proprio territorio;
- il Complemento Sviluppo Rurale (CSR) 2023-2027 della Regione Piemonte prevede l'Intervento SRD13 “Investimenti per la trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli”;
- con deliberazione della Giunta Regionale del 12 giugno 2023, n. 29-7032 è stato modificato il Complemento Sviluppo Rurale (CSR) 2023-2027 della Regione Piemonte” ed è stato modificato anche l'Intervento SRD13 “Investimenti per la trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli”;
- il sistema di *governance*, ai sensi della Sezione 7.1 del PSP 2023-2027 Italia, prevede l'Autorità di Gestione Nazionale, individuata nel Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF) e l'Autorità di Gestione Regionale dei CSR 2023-2027 che per la Regione Piemonte è individuata, ai sensi della Legge regionale n. 23/2008, nel Responsabile della Direzione regionale Agricoltura e Cibo;
- ai sensi dell'articolo 124 del Regolamento UE 2021/2115, ciascuno Stato membro istituisce un Comitato di monitoraggio nazionale che monitora l'attuazione del Piano strategico della PAC e, qualora siano stabiliti elementi a livello regionale, possono essere istituiti Comitati di monitoraggio regionali per fornire al Comitato di monitoraggio nazionale informazioni circa l'attuazione di tali elementi regionali;
- con D.G.R. n. 11-6552 del 27 febbraio 2023, poi modificata dalla D.G.R. n. 33-7529 del 9 ottobre 2023, è stato istituito il Comitato di Monitoraggio sviluppo rurale 2014-2022 e 2023-2027 della Regione Piemonte; con D.P.G.R. n. 45/2023 del 12 ottobre 2023 è stato effettuato l'aggiornamento dei nominativi dei componenti;
- tale Comitato, ai sensi del citato articolo 124 del Regolamento (UE) 2021/2115, fornisce in particolare il parere circa: i criteri usati per la selezione delle domande presentate sui diversi interventi; eventuali proposte dell'Autorità di gestione per la modifica del CSR e/o del PSP; svolge inoltre le restanti funzioni ai sensi del medesimo articolo 124, in concorrenza con il Comitato di Monitoraggio Nazionale del PSP;
- lo Stato membro stabilisce il termine ultimo per la presentazione delle domande di sostegno ai sensi dell'articolo 3, par. 2 del Regolamento (UE) 2022/1173 e per la presentazione delle modifiche o ritiro delle domande di sostegno ai sensi dell'art. 7 del medesimo Regolamento;

- i regolamenti che normano la Politica Agricola Comune 2023-2027 dispongono che le informazioni sui sistemi di controllo e sulle sanzioni da applicare alla PAC siano contenute nei Piani Strategici Nazionali e che è compito degli Stati membri adottare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative per garantire l'efficace tutela degli interessi finanziari dell'Unione, imponendo, tra l'altro, sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive.

Richiamati:

- il Regolamento (UE) 2021/2115, articolo 89 per quanto riguarda la dotazione finanziaria per lo sviluppo rurale con la ripartizione annua per Stato membro e articolo 91 che stabilisce al 43% il tasso massimo di partecipazione del FEASR alla spesa pubblica ammissibile per le Regioni sviluppate;
- il PSP che stabilisce al 40,70% il tasso di partecipazione del FEASR alla spesa pubblica ammissibile, al 41,51% il tasso di partecipazione statale alla spesa pubblica ammissibile e al 17,79% il tasso di partecipazione regionale alla spesa pubblica ammissibile;
- l'Intesa, ai sensi dell'art. 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sull'approvazione del Piano strategico della Politica Agricola Comune (PAC) 2023-2027, redatto ai sensi degli artt. 106 e 107 del Regolamento (UE) 2115/2021, repertoriata come Atto n. 228 del 12/10/2022 della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provv. Autonome.

Richiamato, altresì, che:

- la Legge regionale 21 giugno 2002 n. 16, ha istituito in Piemonte l'Organismo per le erogazioni in agricoltura di aiuti, contributi e premi comunitari (OPR);
- l'articolo 12 della Legge regionale n. 35/2006 di modifica della Legge regionale n. 16 del 21 giugno 2002, ha istituito l'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA);
- la D.G.R. n. 38-8030 del 14 gennaio 2008 ha avviato l'operatività dell'ARPEA a partire dal 1 febbraio 2008 quale organismo pagatore sul territorio della Regione Piemonte dei contributi e premi comunitari ai sensi del Regolamento CE n. 885/2006 relativo al riconoscimento degli organismi pagatori e di altri organismi e la liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR;
- la gestione dei flussi finanziari del CSR 2023-2027 della Regione Piemonte è effettuata, dal punto di vista operativo, dall'Organismo pagatore regionale ARPEA, come da riconoscimento, a partire dal 1 febbraio 2008, di cui al citato Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 1003 del 25 gennaio 2008, adottato ai sensi del Regolamento (CE) 885/2006 e che, ai sensi della delibera CIPESS (Comitato Interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile) n. 55 del 27/12/2022, gli aiuti sono cofinanziati dall'UE, Stato e Regioni nel modo seguente:
 - la quota comunitaria del FEASR (pari al 40,70% della spesa pubblica cofinanziata) è trasferita dall'UE all'Organismo pagatore regionale;
 - la quota nazionale e regionale (pari al 59,30% della spesa pubblica cofinanziata) è suddivisa per il 70% allo Stato (pari al 41,51% della spesa pubblica cofinanziata) che la trasferisce all'Organismo pagatore regionale e per il 30% alla Regione Piemonte (pari al 17,79% della spesa pubblica cofinanziata) che, in relazione alle risorse finanziarie stanziare in competenza sul capitolo di spesa 219010 (Missione 16 - Programma 1601) del bilancio gestionale regionale, vengono impegnate e liquidate all'ARPEA dalla Direzione Agricoltura e cibo e trasferite all'Organismo pagatore regionale.
- l'ARPEA, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, è incaricata di redigere manuali operativi per la definizione delle procedure di controllo delle domande di sostegno e di pagamento, nonché per l'applicazione delle sanzioni in caso di accertate irregolarità e che tali manuali sono di prossima emanazione;
- il Decreto Ministeriale n. 4170727 del 4/8/2023 disciplina le modalità di accertamento della legittimità e regolarità delle operazioni finanziate dal FEASR per i tipi di intervento che non rientrano nel campo di applicazione del Sistema integrato di gestione e controllo di cui al Titolo IV, Capitolo II del regolamento (UE) n. 2021/2116.

Tenuto conto che la necessità di approvare, nelle more della definizione da parte dell'ARPEA dei sopra citati manuali operativi, le disposizioni per l'apertura del bando per l'accesso ai finanziamenti previsti per l'Intervento SRD13 comporta l'esigenza di adeguare, ove necessario, le proprie disposizioni attuative alla luce di quanto previsto nei medesimi manuali operativi;

Richiamato che:

- come da cronoprogramma di apertura dei bandi nel periodo 2023-2027 contenuto nell'allegato al CSR della Regione Piemonte, nel secondo semestre dell'anno 2023 è prevista l'apertura del bando A dell'Intervento SRD13 "Investimenti per la trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli";
- l'Intervento SRD13 "Investimenti per la trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli" ha una dotazione finanziaria complessiva di 48.000.000,00 euro di cui 30.000.000,00 euro per il bando 2023.

Ritenuto, pertanto, di prevedere l'apertura del bando pubblico A 2023 per l'accesso ai finanziamenti previsti dall'intervento SRD13 Investimenti per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli del CSR 2023-2027 (bando "A - realizzazione di opere edili, acquisto di macchinari, impianti, attrezzature").

Dato atto che, come da verifiche della Direzione regionale Agricoltura e Cibo, Settore "Strutture delle Imprese Agricole e Agroindustriali, Energia Rinnovabile e Distretti del Cibo":

- i criteri di selezione indicati nella scheda SRD13 del CSR 2023-2027 della Regione Piemonte assumono una diversa valenza nei settori produttivi e che al fine di evitare ogni possibilità di discriminazione tra gli stessi è opportuno procedere con graduatorie separate per ciascun settore produttivo;
- per la ripartizione delle risorse finanziarie da assegnare ad ogni settore produttivo è opportuno tenere conto dei seguenti elementi, come da documentazione agli atti:
 1. incidenza percentuale della produzione lorda vendibile (PLV) di ogni settore agricolo sulla PLV agricola regionale desunta dai dati ISTAT degli ultimi cinque anni disponibili (media degli anni 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022);
 2. incidenza della media delle percentuali date dal valore complessivo delle domande di sostegno ammissibili (finanziabili e non finanziabili) per settore produttivo in rapporto al valore complessivo dei bandi A dell'Operazione 4.2.1 del periodo di programmazione 2014-2022;
 3. incidenza della media delle percentuali date dal numero di domande ammissibili (finanziabili e non finanziabili) per settore produttivo sul numero totale delle domande dei bandi A dell'Operazione 4.2.1 del periodo di programmazione 2014-2022;
 4. incidenza della media delle tre media indicate ai punti precedenti;
- risulta opportuno rivedere le percentuali di ripartizione per settore produttivo così ottenute (punto 4) per la minore o maggiore incidenza delle domande di sostegno ammissibili e finanziabili per settore produttivo dei bandi A dell'Operazione 4.2.1 del periodo di programmazione 2014-2022, per garantire la possibilità di finanziare almeno due domande di sostegno per settore e per successivi arrotondamenti.

E' destinata al bando A 2023 dell'Intervento SRD13 "Investimenti per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli" una dotazione finanziaria complessiva di euro 30.000.000,00, di cui euro 12.210.000,00 di cofinanziamento comunitario (pari al 40,70% della spesa pubblica cofinanziata), euro 12.453.000,00 di cofinanziamento statale (pari al 41,51% della spesa pubblica cofinanziata), euro 5.337.000,00 di cofinanziamento regionale (pari al 17,79% della spesa pubblica cofinanziata);

tale dotazione finanziaria è ripartita nel modo seguente: euro 27.600.000,00 per finanziare le graduatorie settoriali, euro 2.400.000,00 per completare il finanziamento delle domande idonee di ciascun settore produttivo finanziabili almeno per il 50,00%;

risulta opportuno che, al fine di prevedere che le eventuali risorse finanziarie non utilizzate per il bando 2023 siano destinate per il bando 2024 dell'analogo Intervento SRD13, le domande idonee e non finanziabili per esaurimento della dotazione finanziaria siano archiviate, escludendo, pertanto,

lo scorrimento delle graduatorie;

Viste:

- la Legge regionale 18 novembre 2022, n. 18 “Disposizioni finanziarie e variazione del bilancio di previsione finanziario 2022-2024”;
- la Legge regionale 24 aprile 2023, n. 6 “Bilancio di previsione finanziario 2023-2025”;
- la Legge regionale 31 luglio 2023, n. 14 “Assestamento al bilancio di previsione finanziario 2023-2025”;
- la D.G.R. 12-5546 del 29 agosto 2017 ai fini del visto preventivo di regolarità contabile.

Dato atto che il cofinanziamento regionale di euro 5.337.000,00 della spesa pubblica ammissibile di euro 30.000.000,00, attivata per il bando A 2023 dell’Intervento SRD13, trova copertura finanziaria con l’Impegno n. 1297/2024 di euro 27.320.169,00 sul capitolo di spesa 219010/2024 (Missione 16 - Programma 1601) del bilancio finanziario gestionale 2023-2025 - annualità 2024- utilizzato fino alla concorrenza di euro 13.878.112,66 con una disponibilità finanziaria residua di euro 13.442.056,34.

Preso atto del documento di chiusura della consultazione scritta del Comitato di Monitoraggio sviluppo rurale svoltasi dal 5 al 19 luglio 2023 (D.D. n.666 del 02-08-2023), nonché del verbale di chiusura della seduta plenaria del medesimo Comitato svoltasi in data 26 ottobre in merito ai criteri di selezione con relativi punteggi da attribuire alle domande di sostegno per l’intervento SRD13.

Richiamate:

la D.G.R. n. 15-3168 del 18 aprile 2016 che stabilisce l’utilizzo dello strumento web Business Plan On Line (BPOL) sviluppato da ISMEA (Istituto di Servizi al Mercato agricolo e Alimentare) nell’ambito delle attività del Programma denominato “Rete Rurale Nazionale 2014-2020”;

la convenzione tra ISMEA e Regione Piemonte per la fornitura del servizio Business Plan On Line della Rete Rurale Nazionale 2014-2020, stipulata in data 03/05/2016.

Dato atto che, come da verifiche del sopra citato Settore “Strutture delle Imprese Agricole e Agroindustriali, Energia Rinnovabile e Distretti del Cibo”:

- il business plan delle imprese (Bpol) è stato utilizzato per l’Operazione 4.2.1 del PSR 2014-2022 e tale strumento si è rivelato utile per addivenire ad una più completa valutazione delle domande di sostegno e facilitare il dialogo con il credito bancario;
- l’Intervento SRD13 del Complemento per lo Sviluppo Rurale 2023-2027 della Regione Piemonte prevede che il sostegno venga accordato alle imprese che sono in condizioni di redditività economica (dimostrata attraverso la presentazione del business plan);
- risulta, pertanto, opportuno continuare a prevedere l’utilizzo del Bpol per il bando A 2023 dell’Intervento SRD13.

Richiamate:

- la Legge regionale 14/2014 (Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione) che ha dato attuazione alla normativa statale detta le norme sui procedimenti amministrativi di competenza regionale, al fine di applicare la massima semplificazione e, nel caso della individuazione dei termini per la conclusione, di assumere ogni iniziativa idonea a ridurre la durata;
- la D.G.R. n. 20 – 6877 del 15 maggio 2023 che ha definito i termini di conclusione dei procedimenti afferenti alla sfera di competenza della Direzione Agricoltura e Cibo.

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016, come modificata dalla D.G.R. 1-3361 del 14 giugno 2021.

Tutto ciò premesso e considerato,

la Giunta regionale a voti unanimi, resi nelle forme di legge,

delibera

con riferimento al Piano Strategico Nazionale della PAC (PSP) 2023-2027 e al Complemento di programmazione dello sviluppo rurale (CSR) 2023-2027 della Regione Piemonte, adottato con D.G.R. n. 17-6532 del 20 febbraio 2023, come modificata dalla D.G.R. 29-7032 del 12 giugno 2023:

1. di approvare le disposizioni riguardanti il bando A 2023 “realizzazione di opere edili e l’acquisto di macchinari, impianti e attrezzature” per l’ammissione ai finanziamenti previsti dall’Intervento SRD13 “Investimenti per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli” del Complemento Sviluppo Rurale (CSR) 2023-2027 della Regione Piemonte, secondo quanto indicato nell’Allegato 1, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, stabilendo, in particolare:
 - 1.1. di destinare al bando A 2023 dell’Intervento SRD13 una dotazione finanziaria complessiva di euro 30.000.000,00, di cui euro 12.210.000,00 di cofinanziamento comunitario (pari al 40,70% della spesa pubblica cofinanziata), euro 12.453.000,00 di cofinanziamento statale (pari al 41,51% della spesa pubblica cofinanziata), euro 5.337.000,00 di cofinanziamento regionale (pari al 17,79% della spesa pubblica cofinanziata);
 - 1.2. di ripartire la dotazione finanziaria destinata al bando A 2023 dell’Intervento SRD13, pari ad euro 30.000.000,00, nel modo seguente:
 - a. euro 27.600.000,00 per finanziare le graduatorie settoriali;
 - b. euro 2.400.000,00 per completare il finanziamento delle domande di sostegno idonee di ciascun settore produttivo finanziabili almeno per il 50% del contributo concedibile;
 - 1.3. che nel caso ci sia una domanda di sostegno idonea, ma finanziabile parzialmente (almeno per il 50%) con le risorse finanziarie disponibili assegnate al settore produttivo, la dotazione finanziaria del medesimo settore produttivo verrà integrata con le risorse sufficienti a completare il sostegno della predetta domanda mediante l'utilizzo delle risorse di cui al punto b) del precedente punto c) (pari ad euro 2.400.000,00);
 - 1.4. che le eventuali risorse finanziarie non utilizzate per il bando 2023 siano destinate per il bando 2024 dell’analogo Intervento SRD13, escludendo, pertanto, lo scorrimento delle graduatorie per le domande idonee e non finanziabili per esaurimento della dotazione finanziaria bando 2023;
2. di dare atto che il cofinanziamento regionale di euro 5.337.000,00 della spesa pubblica ammissibile di euro 30.000.000,00, attivata per il bando A 2023 dell’Intervento SRD13, trova copertura finanziaria con l’Impegno n. 1297/2024 di euro 27.320.169,00 sul capitolo di spesa 219010/2024 (Missione 16 - Programma 1601) del bilancio finanziario gestionale 2023-2025 - annualità 2024 - utilizzato fino alla concorrenza di euro 13.878.112,66 con una disponibilità finanziaria residua di euro 13.442.056,34;
3. di demandare alla Direzione regionale Agricoltura e Cibo, Settore Strutture delle Imprese Agricole e Agroindustriali, Energia Rinnovabile e Distretti del cibo, l’adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l’attuazione della presente deliberazione.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell’atto, ovvero l’azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi dell’articolo 61 dello Statuto e dell’articolo 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 "Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte", nonché ai sensi dell’art. 26 comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. nel sito istituzionale dell’ente, nella sezione Amministrazione trasparente.

Sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

DGR-7741-2023-All_1-866_Allegato_Protopapa_CSR_SRD13.pdf

1.



Allegato

¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento



Sviluppo Rurale Piemonte 2023-2027

ALLEGATO I

DIREZIONE	Direzione Agricoltura e Cibo
SETTORE	Settore Strutture delle imprese agricole ed agroindustriali, energia rinnovabile e distretti del cibo
INTERVENTO	SRD13 Investimenti per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli
BANDO	A/2023

Indice generale

1. Finalità e obiettivi.....	1
2. Beneficiari: chi può presentare la domanda di sostegno.....	1
3. Numero di domande presentabili.....	2
4. Dotazione finanziaria.....	2
5. Scadenze.....	2
6. Entità della spesa e del sostegno.....	2
7. Tipologia di agevolazione e tassi di sostegno.....	2
8. Localizzazione dell'operazione.....	3
9. Criteri di ammissibilità.....	3
10. Criteri di selezione e graduatoria.....	5
10.1. Criterio 1 - Innovazione.....	7
10.2. Criterio 2 – Ambiente.....	7
10.2.1. Criterio 2A - Risparmio energetico.....	8
10.2.2. Criterio 2B - Produzione energia.....	8
10.2.3. Criterio 2C - Risparmio idrico.....	8
10.2.4. Criterio 2D - Prevenzione inquinamenti.....	8
10.3. Criterio 3 - Sviluppo del biologico.....	9
10.4. Criterio 4 - Coinvolgimento produttori primari locali.....	9
10.5. Criterio 5 - Prodotti finali in Allegato I TFUE.....	10
10.6. Criterio 6 - Localizzazione e settore produttivo.....	10
10.7. Criterio 7 - Certificazioni.....	11
10.8. Criterio 8 - Non consumo nuovo suolo.....	12
10.9. Criterio 9 - ITACA.....	13
10.10. Criterio 10 – Industria 4.0.....	13
10.11. Criterio 11 – Qualità delle produzioni.....	14
11. Impegni (obblighi) dei soggetti beneficiari.....	14
11.1. Impegni essenziali.....	15
11.2. Impegni accessori.....	15

Per i contenuti di dettaglio non disciplinati dalle presenti istruzioni operative si rimanda al Complemento della Regione Piemonte (CSR) di programmazione dello sviluppo rurale 2023-2027, adottato con DGR n. 17 – 6532 del 20/02/2023 e s.m.i.

1. Finalità e obiettivi

L'intervento è finalizzato a promuovere la crescita economica delle aree rurali attraverso un'azione di rafforzamento della produttività, redditività e competitività sui mercati del comparto agricolo, agroalimentare e agroindustriale migliorandone, al contempo, le performance climatico- ambientali.

Tale finalità generale è perseguita attraverso il sostegno agli investimenti materiali ed immateriali delle imprese che operano nell'ambito della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all'Allegato I al TFUE, esclusi i prodotti della pesca. Il prodotto finale può non ricadere nell'elenco del suddetto Allegato I.

Ai fini del presente intervento, per processi di trasformazione e commercializzazione si intendono uno o più dei seguenti processi: cernita, lavorazione, conservazione, stoccaggio, condizionamento, trasformazione, confezionamento, commercializzazione dei prodotti della filiera agroindustriale.

Le finalità specifiche del presente intervento sono:

- valorizzazione del capitale aziendale attraverso l'acquisto, realizzazione, ristrutturazione, ammodernamento di impianti e strutture di cernita, lavorazione, conservazione, stoccaggio, condizionamento, trasformazione, confezionamento, commercializzazione dei prodotti della filiera agroindustriale;
- miglioramento tecnologico e razionalizzazione dei cicli produttivi, incluso l'approvvigionamento e l'efficiente utilizzo degli input produttivi, tra cui quelli energetici e idrici, in un'ottica di sostenibilità;
- miglioramento dei processi di integrazione nell'ambito delle filiere;
- adeguamento/potenziamento degli impianti e dei processi produttivi ai sistemi di gestione della qualità e ai sistemi di gestione ambientale, di rintracciabilità e di etichettatura del prodotto;
- miglioramento della sostenibilità ambientale, anche in un'ottica di riutilizzo dei sottoprodotti e degli scarti di lavorazione;
- conseguimento di livelli di sicurezza sul lavoro superiori ai minimi indicati dalla normativa vigente;
- aumento del valore aggiunto delle produzioni, inclusa la qualificazione delle produzioni attraverso lo sviluppo di prodotti di qualità e/o sotto l'aspetto della sicurezza alimentare;
- apertura di nuovi mercati;
- installazione di impianti per la produzione di energia elettrica e/o termica da fonti rinnovabili, limitatamente all'autoconsumo aziendale, ovvero per il recupero del calore prodotto da impianti produttivi.

2. Beneficiari: chi può presentare la domanda di sostegno

Il presente bando è **riservato alle imprese, singole o associate, che operano nell'ambito delle attività di trasformazione e commercializzazione** (così come definite al paragrafo "Finalità e obiettivi") **dei prodotti agricoli** inseriti nell'Allegato I del Trattato di Funzionamento della UE, esclusi i prodotti della pesca e dell'acquacoltura.

Le imprese devono essere attive ed iscritte al Registro delle Imprese della CCIAA.

Per i beneficiari produttori di materie prime agricole, l'attività di trasformazione e commercializzazione deve avere ad oggetto materie prime acquistate/conferite da soggetti terzi per almeno il 66% delle materie prime totali lavorate.

Non sono ammissibili al sostegno i beneficiari che rientrano nelle seguenti casistiche:

- imprese che effettuano la sola commercializzazione;
- imprese in difficoltà;
- imprese che hanno un fatturato derivante dalla lavorazione conto terzi superiore ad una percentuale del 25% del totale complessivamente fatturato (ex ante - media delle situazioni patrimoniali degli ultimi due esercizi).

Per poter accedere ai benefici previsti dalla presente operazione i richiedenti devono rientrare tra gli enti esclusi dall'applicazione dell'art. 6, comma 2 della Legge 122/2010, o, qualora rientrino tra gli enti a cui si applica tale normativa, devono essersi adeguati ai dettami previsti dalla stessa normativa.

Il possesso dei requisiti sopra indicati deve già sussistere all'atto della presentazione della domanda e deve permanere fino alla data di conclusione del vincolo di destinazione degli investimenti.

3. Numero di domande presentabili

E' ammissibile da parte del richiedente la presentazione di **una sola domanda di sostegno**.

La domanda di sostegno può riguardare anche più di una unità produttiva.

4. Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria prevista per l'attuazione di questo bando (Intervento SRD13) è fissata in euro 30.000.000 per l'anno 2023 e suddivisa in due quote:

- a) una pari a euro 27.600.000,00 per le graduatorie settoriali;
- b) una pari a euro 2.400.000,00 per completare il finanziamento delle domande di sostegno donee di ciascun settore produttivo finanziabili almeno per il 50% del contributo concedibile.

La dotazione finanziaria di euro 27.600.000,00 è così ripartita per settore produttivo:

BANDO A 2023		
SETTORI PRODUTTIVI	% RISORSE	Euro
Altri prodotti (uova, patate, miele, florovivaismo, piante officinali, olio di oliva, altri)	5,80%	1.600.000,00
Cereali, riso, proteoleaginose e foraggiere	22,10%	6.100.000,00
Latte (vaccino e bufalino, ovicaprino) e suoi derivati	16,67%	4.600.000,00
Carni (bovina, suina, ovicaprine, avicunicole, equine, bufaline, selvaggina)	10,14%	2.800.000,00
Ortofrutta	18,12%	5.000.000,00
Vino e aceto	27,17%	7.500.000,00
Totale	100,00%	27.600.000,00

5. Scadenze

La scadenza di presentazione delle domande è stabilita con atto dirigenziale. Tutte le istanze devono essere presentate esclusivamente con trasmissione telematica attraverso l'apposito servizio online del sistema informativo agricolo piemontese (SIAP) "Sviluppo Rurale 2023-2027".

6. Entità della spesa e del sostegno

La spesa massima ammissibile per domanda di sostegno è di € 2.000.000,00.

La spesa minima ammissibile per domanda di sostegno è di € 200.000,00.

La spesa massima ammissibile per Beneficiario per il periodo di programmazione 2023-2027 per l'intervento SRD13 è pari a € 2.500.000,00.

7. Tipologia di agevolazione e tassi di sostegno

Il sostegno è erogato sotto forma di contributo in conto capitale, a parziale rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti e documentati dal beneficiario.

L'aliquota di sostegno è pari al **40% delle spese sostenute e ammissibili**.

Nel caso i prodotti ottenuti dalla trasformazione non ricadenti nell'Allegato I al TFUE il sostegno è limitato alle PMI e l'aliquota di sostegno è pari al **20% delle spese sostenute per le piccole imprese e al 10% per le medie imprese**, sotto forma di contributo in conto capitale e costituisce aiuto di stato.

Nel caso l'impresa produca sia prodotti ricadenti nell'Allegato I al TFUE sia prodotti fuori Allegato, il sostegno sarà calcolato e ripartito sulla base delle spese ammissibili proporzionalmente imputabili alle suddette categorie di prodotti. Per tale ripartizione sarà tenuto conto del progetto e delle previsioni di produzione dei prodotti trasformati per gli anni successivi all'investimento (media dei due anni successivi al saldo).

Nel caso di una variante in diminuzione o una rendicontazione inferiore alla spesa ammessa in sede di concessione, il sostegno sarà rideterminato nel rispetto delle percentuali sopra indicate.

Gli aiuti individuali concessi ai beneficiari riferiti al presente Intervento, ai sensi del DM n. 115/2017 sono soggetti alla registrazione, prima della concessione degli stessi, sul Registro Nazionale degli Aiuti di Stato del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) e/o sul Registro SIAN del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF).

8. Localizzazione dell'operazione

Ai fini dell'ammissibilità al sostegno, le operazioni devono essere ubicate all'interno del territorio della Regione Piemonte.

9. Criteri di ammissibilità

In riferimento ai criteri di ammissibilità del CSR sono stabiliti seguenti criteri di ammissibilità:

1. Sono ammissibili a sostegno le operazioni che perseguano uno o più finalità delle azioni previste nell'ambito presente intervento.
2. Sono ammissibili a sostegno tutti i settori produttivi connessi alla trasformazione e commercializzazione, dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del Trattato, ad eccezione dei prodotti della pesca. Il prodotto ottenuto dalla trasformazione e commercializzato può non ricadere nell'Allegato I.
3. Per i beneficiari del presente intervento che siano anche produttori di materia prima agricola, l'attività di trasformazione e commercializzazione deve avere ad oggetto materie prime acquistate/conferite prevalentemente da soggetti terzi. **La prevalenza è quantificata al 66%** delle materie prime acquistate o conferite (media delle situazioni patrimoniali degli ultimi due esercizi).
4. Al fine di assicurare una ricaduta positiva dell'investimento ai produttori agricoli di base, **la materia prima utilizzata** (dall'azienda) per l'attività di trasformazione e commercializzazione acquistata/conferita da soggetti terzi deve **provenire, per una quota di almeno il 20%, dai predetti produttori agricoli singoli o associati** (media delle situazioni patrimoniali degli ultimi due esercizi). I produttori agricoli singoli o associati devono produrre la materia prima che forniscono.
5. Le domande di sostegno devono essere corredate dalla presentazione di un Progetto di investimento volto a fornire elementi per la valutazione della coerenza dell'operazione per il raggiungimento delle finalità dell'intervento. Il progetto di investimento comprende il BPOL (Business Plan On Line) strumento necessario per verificare le condizioni di redditività economica.
6. Nel caso di investimenti per la realizzazione di impianti di energia da fonti rinnovabili, devono essere rispettati i seguenti requisiti:
 - a) gli impianti fotovoltaici e solari termici sono ammessi unicamente se posizionati sulle coperture dei fabbricati e come copertura di parcheggi;
 - b) la produzione di energia da fonti rinnovabili deve essere commisurata al fabbisogno energetico totale dell'azienda ovvero all'**autoconsumo**. Gli impianti per la produzione di energia elettrica non possono superare la capacità produttiva massima di 1 MWe mentre per gli impianti per la produzione di energia termica il limite massimo è di 3 MWt;

- c) gli investimenti per la produzione di energia da biogas/biomassa devono utilizzare risorse naturali rinnovabili (con l'esclusione di colture dedicate) e/o sottoprodotti e scarti di produzione del beneficiario o di produzioni agricole, forestali o agroalimentari di altre aziende, operanti in ambito regionale;
 - d) la produzione elettrica da biomasse deve avvenire in assetto cogenerativo con il recupero di una percentuale minima di energia termica pari al 50%;
 - e) la produzione di energia da biomasse deve rispettare gli eventuali requisiti di localizzazione, di rendimento/emissione stabiliti nella specifica normativa di tutela della qualità dell'aria;
 - f) la produzione di energia da biomasse deve utilizzare solo i combustibili di cui al D. Lgs 152/2006 - allegato X alla parte V, parte II sez. 4, lettere b), c), d) ed e) in cui tra, l'altro, viene escluso l'utilizzo di colture dedicate;
 - g) gli investimenti devono essere conformi al Pacchetto legislativo "Energia pulita per tutti gli europei" e, in particolare, con i criteri di sostenibilità della Direttiva (UE) 2018/2001.
 - h) nel caso di impianti per la generazione di energia elettrica da biomassa in domanda di sostegno deve essere presentata la relazione prevista per il criterio di selezione 2B – Produzione energia;
 - i) Per gli impianti di produzione di energia rinnovabile, la percentuale massima di aiuto non potrà comunque superare quella per analoghi interventi previsti dal PNRR.
7. Le imprese devono:
- a) rispettare gli standard previsti dalla legislazione in materia di sicurezza per i lavoratori, di ambiente, di igiene e di benessere degli animali;
 - b) dimostrare la fattibilità degli investimenti sotto l'aspetto tecnico, logistico e autorizzativo;
 - c) dimostrare il possesso dei terreni e dei fabbricati interessati all'investimento;
 - d) dimostrare la redditività economica ex ante degli investimenti;
 - e) dimostrare la redditività economica ex post degli investimenti.
8. Non è ammessa la concessione di aiuti a imprese in difficoltà, così come definite dal Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17.06.2014 (GBER), dal Regolamento (UE) 2472/2022 e dagli "Orientamenti sugli aiuti di Stato (Comunicazione della Commissione (2022/C 481/01) e quindi non trovarsi in fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, liquidazione volontaria o altra procedura concorsuale comunque denominata o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni.
9. Non sono ammissibili al sostegno i beneficiari che rientrano nelle seguenti casistiche:
- a) imprese che effettuano la sola commercializzazione;
 - b) imprese che hanno un fatturato derivante dalla lavorazione conto terzi superiore ad una percentuale del 25% del totale complessivamente fatturato (media delle situazioni patrimoniali degli ultimi due esercizi);
 - c) imprese che sono in condizioni (compreso il legale rappresentante) che limitano o escludono, a norma di legge, la capacità di contrarre con la pubblica amministrazione ossia di percepire contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee, per lo svolgimento di attività imprenditoriali;
 - d) imprese che realizzano investimenti che non rispettano i divieti, le limitazioni e le prescrizioni dell'intervento SRD13;
 - e) imprese che non sono in regola con il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);
 - f) imprese che non hanno provveduto al versamento di somme per sanzioni e penali irrogate nell'ambito dell'applicazione di programmi comunitari, nazionali e regionali, incluse sanzioni derivanti dal mancato rispetto dalla normativa comunitaria e nazionale in materia di quote latte;
 - g) imprese che non hanno restituito somme non dovute percepite nell'ambito dell'applicazione di programmi comunitari, nazionali e regionali.

Per i punti **3., 4. e 9.b)** sono escluse le nuove imprese. Per le imprese attive da un solo anno si terrà in considerazione l'unico esercizio patrimoniale.

I requisiti di ammissibilità devono essere posseduti dalle imprese all'atto della presentazione della domanda di sostegno e rispettare gli impegni sottoscritti.

10. Criteri di selezione e graduatoria

La domanda di sostegno risultata ricevibile e ammissibile, è inserita in graduatoria, in base ai seguenti criteri di selezione e relativi punteggi:

Criterio numero	Criterio di selezione approvato dal CSR	Nome breve per Criterio di selezione	Punteggio minimo/ massimo
1	Investimenti in impianti, macchinari ed attrezzature dedicati all'innovazione tecnologica del ciclo produttivo. Il punteggio viene attribuito per investimenti innovativi (nuovi impianti, macchinari, attrezzature e strumentazioni informatiche) rivolti all'introduzione di nuovi prodotti, di nuovi processi, di tecnologie innovative.	Innovazione	0 - 10
2A	Investimenti per il risparmio energetico. Il punteggio viene attribuito per investimenti per il risparmio energetico.	Risparmio energetico	0 – 6
2B	Investimenti per la produzione di energia. Il punteggio viene attribuito per investimenti per la produzione di energia elettrica, a fini di autoconsumo, da fonti di energia rinnovabile, da sottoprodotti, materiali di scarto e residui e altre materie grezze non alimentari.	Produzione energia	
2C	Investimenti per il risparmio idrico. Il punteggio viene attribuito per investimenti per il risparmio idrico.	Risparmio idrico	
2D	Investimenti connessi alla prevenzione degli inquinamenti. Il punteggio viene attribuito per investimenti per il trattamento delle acque reflue.	Prevenzione inquinamenti	
3	Consolidamento e sviluppo del biologico. Il punteggio viene attribuito per investimenti innovativi (nuovi impianti, macchinari, attrezzature e strumentazioni informatiche) dedicati alle produzioni biologiche.	Sviluppo del biologico	0 - 3
4	Livello di coinvolgimento dei produttori primari locali. Il punteggio viene attribuito nel caso la materia prima utilizzata per l'attività di trasformazione e commercializzazione acquistata/conferita da soggetti terzi provenga da produttori agricoli singoli o associati locali (regionali) in misura > del 20%. Media dei due anni precedenti alla domanda di sostegno.	Coinvolgimento produttori primari locali	0 - 5
5	Prodotti finali ricadenti nell'allegato I del TFUE. Il punteggio viene attribuito nel caso l'investimento sia dedicato per l'ottenimento di prodotti finali ricadenti nell'allegato I del TFUE rispetto all'investimento totale della domanda.	Prodotti finali in Allegato I TFUE	0 - 3
6	Localizzazione territoriale degli investimenti. Il punteggio viene attribuito base alla localizzazione territoriale degli investimenti e al settore produttivo.	Localizzazione e settore produttivo	0 - 4
7	Possesso e/o ottenimento di certificazioni. Il punteggio viene attribuito sia nel caso di sistemi già adottati e certificati al	Certificazioni	0 – 2,5

Criterio numero	Criterio di selezione approvato dal CSR	Nome breve per Criterio di selezione	Punteggio minimo/ massimo
	momento della presentazione della domanda sia nel caso di sistemi per i quali è stato avviato l'iter di adozione o di certificazione.		
8	Investimenti che non consumano nuovo suolo. Il punteggio viene attribuito nel caso gli investimenti prevedano opere di ampliamento degli edifici esistenti o nuovi volumi destinati all'attività che prevedano il riutilizzo di edifici esistenti, anche non di tipologia industriale, esistenti alla data del 20 febbraio 2023, oltre che delle superfici di suolo già compromesse da interventi di artificializzazione (piazze e cortili asfaltati o cementati, aree di deposito, vasche esterne, tettoie, manufatti tecnici, ecc.).	Non consumo nuovo suolo	0 - 3
9	Investimenti con progetti edili certificati. Il punteggio viene attribuito per investimenti edili (nuove costruzioni e ristrutturazioni) certificati con il protocollo ITACA.	ITACA	0 - 4
10	Innovatività degli investimenti proposti. Il punteggio viene attribuito per la parte di investimenti innovativi che siano anche conformi al modello Industria 4.0.	Industria 4.0	0 - 4
11	Produzione, ex ante alla domanda di sostegno, di prodotti biologici e di qualità riconosciuti. Il punteggio viene attribuito in relazione alla quantità di produzione sotto tutela rispetto al totale della produzione (media della produzione dei due anni precedenti la domanda di sostegno).	Qualità delle produzioni	0 - 2

Il nome breve assegnato al Criterio di selezione sarà utilizzato anche sul sistema informatico.

Il punteggio minimo per rientrare nella graduatoria deve essere pari o maggiore a 18 punti, pena la non ammissibilità della domanda di sostegno.

In caso di parità di punteggio verrà data priorità ai progetti che presentano la migliore valutazione in merito al Criterio 4 - Coinvolgimento produttori primari locali.

Perdurando la parità di punteggio si utilizzerà come ulteriore criterio il punteggio complessivo dato dai Criteri 1 – Innovazione, 3 – Sviluppo del biologico e 10 – Industria 4.0.

Qualora si mantenga la parità di punteggio si utilizzerà, come ultimo criterio di selezione, la priorità temporale attestata dall'invio telematico della domanda.

I punteggi determineranno le graduatorie per settore produttivo. I settori produttivi per le graduatorie sono quelli di cui al paragrafo "Dotazione finanziaria".

Le condizioni per l'attribuzione dei punteggi devono essere possedute e dimostrate al momento della presentazione della domanda e mantenute per tutto il periodo relativo agli impegni individuati.

Un investimento è classificabile in una sola tipologia di investimento ed è quindi collegabile ad un solo criterio di selezione ad eccezione:

- degli investimenti relativi al criterio 3 (Sviluppo del biologico) che necessariamente devono essere abbinati al Criterio 1 (Innovazione) e possono concorrere all'assegnazione del punteggio relativo al criterio 10 (Industria 4.0);
- degli investimenti relativi al criterio 10 (Industria 4.0) che necessariamente devono essere abbinati al Criterio 1 (Innovazione) e possono concorrere all'assegnazione del punteggio relativo al criterio 3 (Sviluppo del biologico);
- degli investimenti relativi al criterio 8 (Non consumo nuovo suolo) che possono concorrere all'assegnazione del punteggio relativo al criterio 9 (ITACA);

- degli investimenti relativi al criterio 9 (ITACA) che possono concorrere all'assegnazione del punteggio relativo al criterio 8 (Non consumo nuovo suolo);

Nel calcolo dei punteggi relativi alle tipologie di investimento saranno considerate le due cifre decimali.

Nel caso gli investimenti siano previsti per più settori produttivi il punteggio sarà assegnato tenendo conto della prevalenza degli investimenti (in termini economici) in un settore produttivo e di conseguenza il progetto sarà inserito nella graduatoria di tale settore.

Qualora, per la determinazione dei punteggi, non si possano utilizzare valori univoci, tali valori saranno calcolati e attribuiti pro quota.

Il punteggio totale assegnato non potrà superare il punteggio totale autoattribuito.

La documentazione indicata nei relativi criteri è obbligatoria, pena la non assegnazione del punteggio. Il proponente può allegare altra documentazione, non sostitutiva, ritenute utili per l'assegnazione del punteggio.

Gli anni di riferimento -1 e -2 necessari per la compilazione del BPOL (Business Plan On Line) e dei quadri su SIAP, si riferiscono alle ultime due situazioni patrimoniali degli esercizi.

Gli anni +1, +2, +3, +4, +5 su SIAP si riferiscono agli anni successivi alla data di conclusione dell'istruttoria del pagamento del saldo.

I criteri di selezione 2A (Risparmio energetico), 2C (Risparmio idrico), 4 (Coinvolgimento produttori primari locali) e 11 (Qualità delle produzioni) non sono applicabili per le imprese di recente costituzione e per le imprese in passato non attive che al momento della presentazione della domanda non posseggono almeno due situazioni patrimoniali degli esercizi.

L'avvio di una nuova attività di un'impresa esistente non configura una nuova impresa.

10.1. Criterio 1 - Innovazione

Il punteggio viene attribuito per investimenti innovativi (nuovi impianti, macchinari, attrezzature e strumentazioni informatiche) rivolti all'introduzione di nuovi prodotti, di nuovi processi, di tecnologie innovative.

Viene valutato il rapporto tra l'importo degli investimenti innovativi (nuovi impianti, macchinari, attrezzature e strumentazioni informatiche) e l'importo totale degli investimenti ammissibili.

Il punteggio viene assegnato attribuendo 0,1 punti per ogni punto percentuale calcolato rapportando l'importo degli investimenti innovativi e l'importo totale degli investimenti ammissibili.

Documentazione necessaria alla dimostrazione del punteggio: domanda di sostegno, relazione sul progetto e relazione punteggi, altra documentazione ritenuta necessaria dal proponente.

10.2. Criterio 2 – Ambiente

Il punteggio viene attribuito per investimenti funzionali a migliorare l'efficienza energetica, alla produzione di energia da fonti rinnovabili e a mitigare l'impatto ambientale.

Il punteggio viene assegnato attribuendo 0,1 punti per ogni punto percentuale di investimenti ambientali, calcolato rapportando l'importo totale degli investimenti ambientali e l'importo totale degli investimenti ammissibili.

La spesa massima per le spese per gli investimenti ambientali è pari al 40% delle spese ammissibili. Questa percentuale massima viene calcolata sommando le percentuali relative alle 4 categorie di spese per investimenti ambientali:

- spese per investimenti per il risparmio energetico;
- spese per investimenti per la produzione di energia;
- spese per investimenti per il risparmio idrico;

- spese per investimenti connessi alla prevenzione degli inquinamenti;

Nel caso ci sia almeno una tipologia di investimento ambientale con una spesa minima del 20% di spesa ammissibile il punteggio è maggiorato di 1 punto o nel caso ci sia una tipologia di investimento ambientale con una spesa minima del 35% della spesa ammissibile il punteggio è maggiorato di 2 punti.

Per il calcolo del punteggio finale del Criterio 2: percentuale complessiva degli investimenti Ambiente * 0,1 + 1 punto se vi sono 1 o 2 investimenti ambientali di cui uno con spesa >20% della spesa ammissibile totale; in alternativa, + 2 punti se è presente un solo investimento ambientale con spesa > 35% della spesa ammissibile totale.

Esempio: azienda con investimenti relativi al Criterio 2B (produzione energia) pari al 12,44% e relativi al Criterio 2C (Risparmio idrico) pari al 22,33% = $(12,44 + 22,33) * 0,1 + 1 = 34,77 * 0,1 + 1 = 3,477 + 1 = 4,48$ punti. 34,77% sarà dato dalle somme delle % relative ai criteri 2A, 2B, 2C, 2D.

10.2.1. **Criterio 2A - Risparmio energetico**

Il punteggio viene attribuito per investimenti per il risparmio energetico.

Investimento massimo pari al 40% delle spese ammissibili.

Investimento minimo pari al 5% delle spese ammissibili.

Non sono ammessi investimenti con un **risparmio inferiore a 0,50 kWh per euro investito**, in spese ammissibili.

Documentazione necessaria alla dimostrazione del punteggio: domanda di sostegno, relazione sul progetto, relazione punteggi, relazione di un tecnico abilitato, altra documentazione ritenuta necessaria dal proponente.

10.2.2. **Criterio 2B - Produzione energia**

Il punteggio viene attribuito per investimenti per la produzione di energia elettrica, a fini di autoconsumo, da fonti di energia rinnovabile, da sottoprodotti, materiali di scarto e residui e altre materie grezze non alimentari.

Investimento massimo pari al 40% delle spese ammissibili.

Investimento minimo pari al 10% delle spese ammissibili.

Documentazione necessaria alla dimostrazione del punteggio: domanda di sostegno, relazione sul progetto, relazione punteggi e relazione di un tecnico abilitato nel caso di impianti di generazione di energia elettrica da biomassa, altra documentazione ritenuta necessaria dal proponente.

10.2.3. **Criterio 2C - Risparmio idrico**

Il punteggio viene attribuito per investimenti per il risparmio idrico.

Investimento massimo pari al 40% delle spese ammissibili.

Investimento minimo pari al 5% delle spese ammissibili.

Gli investimenti devono apportare un **risparmio idrico pari almeno al 20%** rispetto alla media dei consumi totali dei due anni precedenti la domanda di sostegno.

Documentazione necessaria alla dimostrazione del punteggio: domanda di sostegno, relazione sul progetto, relazione punteggi, altra documentazione ritenuta necessaria dal proponente.

10.2.4. **Criterio 2D - Prevenzione inquinamenti**

Il punteggio viene attribuito per investimenti per il trattamento delle acque reflue.

Investimento massimo pari al 40% delle spese ammissibili.

Investimento minimo pari al 10% delle spese ammissibili.

Documentazione necessaria alla dimostrazione del punteggio: domanda di sostegno, relazione sul progetto e relazione punteggi, altra documentazione ritenuta necessaria dal proponente.

10.3. **Criterio 3 - Sviluppo del biologico**

Il punteggio viene attribuito per investimenti innovativi (nuovi impianti, macchinari, attrezzature e strumentazioni informatiche) dedicati esclusivamente alle produzioni biologiche (Reg. (UE) n. 848/2018 e s.m.i.).

Viene valutato il rapporto tra l'importo degli investimenti innovativi dedicati esclusivamente alle produzioni biologiche e l'importo totale degli investimenti ammissibili.

Il punteggio viene assegnato attribuendo 0,03 punti per ogni punto percentuale calcolato rapportando l'importo degli investimenti innovativi dedicati alle produzioni biologiche e l'importo totale degli investimenti ammissibili.

Il punteggio può essere assegnato solo se è presente, o è stato avviato l'iter (successivamente al 1/1/2023), per la certificazione biologica per lo stabilimento nel quale saranno effettuati gli investimenti dedicati alle produzioni biologiche.

L'investimento minimo deve essere almeno pari al 10% delle spese ammissibili.

Documentazione necessaria alla dimostrazione del punteggio: domanda di sostegno, relazione sul progetto, relazione punteggi, certificazione biologica in corso di validità o avvio dell'iter certificativo (documenti dell'impresa attestanti l'avvio dell'iter sottoscritti e firmati dai contraenti con relative dichiarazioni di incarico e accettazione), altra documentazione ritenuta necessaria dal proponente.

10.4. **Criterio 4 - Coinvolgimento produttori primari locali**

Il punteggio viene attribuito nel caso la materia prima utilizzata (dall'azienda) per l'attività di trasformazione e commercializzazione acquistata/conferita da soggetti terzi provenga da produttori agricoli singoli o associati locali (regionali) in misura maggiore del 20,00%. I predetti produttori agricoli devono produrre direttamente la materia prima in unità produttive site sul territorio regionale.

Il punteggio viene assegnato attribuendo 0,05 punti per ogni punto percentuale di materia prima derivante da produttori agricoli locali in misura maggiore del 20,00%. Il calcolo viene effettuato utilizzando la media dei due anni precedenti alla domanda di sostegno.

Esempio 1:

somma degli acquisti dell'anno -2 da produttori agricoli della materia prima acquistata totale: 20,50% (tutti agricoltori locali);

somma degli acquisti dell'anno -1 da produttori agricoli della materia prima acquistata totale: 21,50% (tutti agricoltori locali);

calcolo: $0,05 * ((20,50 + 21,50) / 2) = 1,05$ punti.

Esempio 2:

somma degli acquisti dell'anno -2 da produttori agricoli della materia prima acquistata totale: 20,50% (14,5% locali + 6% agricoltori non locali);

somma degli acquisti dell'anno -1 da produttori agricoli della materia prima acquistata totale: 21,50% (15,5% locali + 6% agricoltori non locali);

è rispettato il requisito di ammissibilità (materia prima acquistata da produttori agricoli maggiore del 20%), ma non è assegnabile il punteggio relativo al Criterio 4 in quanto la materia prima derivante da produttori agricoli locali è minore del 20%.

Documentazione necessaria alla dimostrazione del punteggio: domanda di sostegno, relazione sul progetto, relazione punteggi, altra documentazione stabilita con atto dirigenziale, altra documentazione ritenuta necessaria dal proponente.

10.5. Criterio 5 - Prodotti finali in Allegato I TFUE

Il punteggio viene attribuito nel caso l'investimento sia dedicato all'ottenimento di prodotti finali ricadenti nell'allegato I del TFUE.

Punteggio massimo: 3 punti

Qualora l'investimento sia dedicato solo in parte all'ottenimento di prodotti ricadenti nell'Allegato I del TFUE il punteggio sarà calcolato pro quota.

Esempio:

azienda proponente che effettua 3 investimenti:

- investimento 1 da 100.000,00 € per prodotti finali tutti ricadenti nell'allegato I del TFUE;
- investimento 2 da 30.000,00 € per prodotti finali tutti ricadenti nell'allegato I del TFUE;
- investimento 3 da 70.000,00 € di cui 30.000 € per prodotti finali tutti ricadenti nell'allegato I del TFUE e 40.000,00 € per prodotti finali fuori allegato I del TFUE;

Somma degli investimenti per prodotti finali ricadenti nell'allegato I del TFUE: 100.000,00 + 30.000,00 + 30.000,00 = 160.000,00 €;

percentuale degli investimenti per prodotti finali ricadenti nell'allegato I del TFUE: $(160.000,00/200.000,00)*100 = 80\%$;

calcolo: $3*0,8 = 2,4$ punti.

Documentazione necessaria alla dimostrazione del punteggio: domanda di sostegno, relazione sul progetto e relazione punteggi, altra documentazione ritenuta necessaria dal proponente.

10.6. Criterio 6 - Localizzazione e settore produttivo

Il punteggio viene attribuito in base alla localizzazione territoriale degli investimenti e al settore produttivo di riferimento. Viene valutata la localizzazione degli investimenti nelle 4 aree (A, B, C, D, - così come definite al paragrafo 5.3.1 del CSR) e il settore produttivo dell'azienda.

La priorità territoriale si applica in base alla localizzazione degli investimenti in una delle aree individuate.

Nel caso l'intervento sia previsto in più aree/settori produttivi il punteggio sarà assegnato tenendo conto della prevalenza degli investimenti nell'area e nel settore.

Settori produttivi	AREA A (Aree urbane e periurbane)	AREA B (Aree rurali ad agricoltura intensiva e specializzata)	AREA C (Aree rurali intermedie)	AREA D (Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo)
Cereali, riso, proteoleaginose e foraggiere	2	4	4	4
Latte vaccino e bufalino e suoi derivati	2	3	4	4
Latte ovicaprino e suoi derivati	2	3	4	4
Vino e aceto	2	2	4	4
Carne bovina	2	4	4	4
Carne suina	2	4	4	4
Carni ovicaprine, avicunicole, equine, bufaline, selvaggina	2	4	4	4
Uova	2	3	4	4
Patate	2	3	4	4
Florovivaismo	2	3	4	4
Miele	2	3	4	4
Ortofrutticolo	2	3	4	4

Settori produttivi	AREA A (Aree urbane e periurbane)	AREA B (Aree rurali ad agricoltura intensiva e specializzata)	AREA C (Aree rurali intermedie)	AREA D (Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo)
Piante officinali e medicinali	2	3	4	4
Olio di oliva	2	3	4	4
Altri	2	3	4	4

Documentazione necessaria alla dimostrazione del punteggio: domanda di sostegno, relazione sul progetto, relazione punteggi, altra documentazione ritenuta necessaria dal proponente.

10.7. Criterio 7 - Certificazioni

Il punteggio viene attribuito per il possesso e/o ottenimento di certificazioni di prodotto/processo, ambientali ed energetiche, sia nel caso di sistemi certificati al momento della presentazione della domanda sia nel caso di sistemi per i quali è stato avviato l'iter di certificazione:

- 0,2 punti per ogni sistema certificato;
- 0,2 punti per ogni sistema di cui è stato avviato l'iter di certificazione (successivamente al 1/1/2023);
- 0,5 punti per la certificazione biologica (Reg. (UE) n. 848/2018 e s.m.i.) o per cui è stato avviato l'iter di certificazione (successivamente al 1/1/2023).

Il punteggio massimo complessivo per le certificazioni escludendo la certificazione biologica è 2 punti ai quali vanno aggiunti 0,5 punti per l'eventuale certificazione biologica.

L'aggiornamento della certificazione non è avvio di nuova certificazione.

La certificazione (o il suo avvio) è valida solo se relativa allo stabilimento in cui si effettua l'investimento. Nel caso vi siano più investimenti in più stabilimenti e non tutti con la medesima certificazione, il punteggio relativo alla certificazione verrà diviso per il numero di stabilimenti (oggetto di investimento) e moltiplicato per il numero di stabilimenti aventi la certificazione; esempio: un'azienda che fa investimenti in 5 stabilimenti, ma solo 3 hanno la certificazione XXX ottiene: $(0,2/5) \times 3 = 0,12$ punti.

Le certificazioni riconosciute per l'attribuzione del punteggio sono le seguenti:

Certificazioni valide	
UNI EN ISO 9001-2018	Biodiversity Friend
UNI EN ISO 14001-2015	Equalitas
EMAS	SQNPI (Sistema di Qualità Nazionale di Produzione Integrata)
UNI EN ISO 22000	SQNBA (Sistema di Qualità Nazionale per il Benessere Animale)
FSSC 22000	SQNZ (Sistema di Qualità Nazionale Zootechnia)
UNI EN ISO 22005	ISO 14064 - 1 Carbon footprint nell'organizzazione
EUREPGAP/GLOBALGAP	ISO 14067 - Carbon footprint di prodotto
GSFS (ex BRC)	ISO 14046 - Water footprint
IFS	SA 8000
ISO 45001-2018	SR10
UNI EN ISO 50001	BRCGS ETRS

UNI/Pdr 125/2022	SEDEX SMETA
VIVA	Certificazione biologica (Reg. (UE) n. 848/2018 e s.m.i.
TESCO Nature Choice	

Documentazione necessaria alla dimostrazione del punteggio: domanda di sostegno, relazione sul progetto, relazione punteggi, certificazioni in corso di validità o avvio dell'iter certificativo (documenti dell'impresa attestanti l'avvio dell'iter sottoscritti e firmati dai contraenti con relative dichiarazioni di incarico e accettazione; il contraente fornitore del servizio deve essere un ente certificatore o un soggetto qualificato), altra documentazione ritenuta necessaria dal proponente.

10.8. Criterio 8 - Non consumo nuovo suolo

Il punteggio viene attribuito nel caso gli investimenti prevedano opere di ampliamento degli edifici esistenti o nuovi volumi destinati all'attività che prevedano il riutilizzo di edifici esistenti, anche non di tipologia industriale, esistenti alla data del 20 febbraio 2023, oltre che delle superfici di suolo già compromesse da interventi di artificializzazione (piazze e cortili asfaltati o cementati, aree di deposito, vasche esterne, tettoie, manufatti tecnici, ecc.).

Per gli investimenti che “non consumano nuovo suolo”, è prevista l'assegnazione di un massimo di 3 punti che vengono attribuiti perseguendo la finalità di preservare il suolo dai processi di nuova costruzione (sia degli edifici sia delle aree esterne), e di mantenere la maggior superficie possibile di suolo permeabile nelle aree oggetto di intervento.

Questa duplice finalità trova riscontro in due parametri di valutazione degli interventi a cui sono attribuiti due coefficienti:

- il coefficiente K – Consumo di suolo; è definito dal rapporto tra le superfici permeabili di tutte le aree oggetto di intervento tra lo stato di fatto e quello di progetto.
A questo coefficiente del parametro sono attribuiti al massimo 2 punti: se l'intervento non altera il rapporto delle aree permeabili sono dati 2 punti, se la riduzione delle superfici di suolo permeabile è contenuta nel 20% è attribuito 1 punto, se è maggiore del 20% non vengono assegnati punti. Questo criterio tende a incentivare il più possibile il riutilizzo ai fini edificatori delle superfici già compromesse da interventi pregressi (edifici, tettoie, aree pavimentate, aree di deposito, strutture esterne, ecc.) o al loro ripristino come suolo naturale permeabile, anche con pavimentazioni drenanti, nel caso di nuovo consumo di suolo;
- il coefficiente J – Coperture ecologiche; è definito dal rapporto tra le coperture considerate “ecologiche” (tetti giardino e rinverditi, tetti con ritenzione acque piovane) e la superficie delle coperture di ampliamento o dei nuovi volumi.
Se il rapporto è superiore al 60% viene assegnato 1 punto, se è compreso tra il 60% e il 20% sono attribuiti 0,5 punti, se inferiore al 20% nessun punto. Il coefficiente viene calcolato sia per i nuovi volumi edificati, sia per le coperture esistenti che negli interventi di riutilizzo vengano rese “ecologiche” (ad esempio il riutilizzo di un capannone con tetto piano non ecologico trasformato in tetto verde).

Le ristrutturazioni senza ampliamento non danno luogo al punteggio di questo criterio di selezione.

Le ristrutturazioni con ampliamento e nuove volumetrie sono da classificare come nuove costruzioni.

L'attribuzione dei punti è data dalla somma dei punteggi assegnati per ogni coefficiente secondo le tabelle delle schede di autovalutazione del Criterio 8 - Non consumo nuovo suolo che saranno pubblicate in allegato all'atto dirigenziale. Le schede da compilare da parte di un tecnico abilitato sono 3:

1. scheda di autovalutazione Criterio 8 - Stato di fatto;
2. scheda di autovalutazione Criterio 8 – Progetto;
3. scheda di autovalutazione Criterio 8 - Valutazione punteggio.

Gli investimenti edili ammissibili per cui si richiede il punteggio relativo al criterio “Non consumo nuovo suolo” devono essere pari almeno ad una percentuale minima del 20% rispetto al totale degli investimenti.

Documentazione necessaria alla dimostrazione del punteggio: domanda di sostegno, relazione sul progetto relazione punteggi, 3 schede di autovalutazione del Criterio 8 pubblicate in allegato all’atto dirigenziale, altra documentazione ritenuta necessaria dal proponente.

10.9. Criterio 9 - ITACA

Il punteggio viene attribuito per investimenti edili (nuove costruzioni e ristrutturazioni) certificati con il protocollo ITACA da iSBE Italia. Il punteggio viene assegnato in relazione al punteggio descritto nell’Attestato di pre-valutazione del protocollo ITACA all’avvio della certificazione e varia nel caso di nuove costruzioni o di ristrutturazioni come da tabella seguente:

Nuove costruzioni		Ristrutturazioni	
Punteggio certificazione ITACA	Punteggio bando	Punteggio certificazione ITACA	Punteggio bando
2,5	1,50	1,0	1,00
2,6	2,00	1,1	1,20
2,7	2,50	1,2	1,40
2,8	3,00	1,3	1,60
2,9	3,50	1,4	1,80
≥ 3,0	4,00	1,5	2,00
		1,6	2,20
		1,7	2,40
		1,8	2,60
		1,9	2,80
		≥ 2	3,00

Gli investimenti edili ammissibili per cui si richiede il punteggio relativo al criterio “ITACA” devono essere pari almeno ad una percentuale minima del 20% rispetto al totale degli investimenti.

Documentazione necessaria alla dimostrazione del punteggio: domanda di sostegno, relazione sul progetto, relazione punteggi, documentazione relativa all’avvio della certificazione, Attestato di Pre-Valutazione, altra documentazione ritenuta necessaria dal proponente.

10.10. Criterio 10 – Industria 4.0

Il punteggio viene attribuito per la parte di investimenti innovativi anche conformi al modello Industria 4.0. Possono essere assegnati 0,04 punti per ogni punto percentuale di investimenti innovativi conformi al modello Industria 4.0 rispetto al totale degli investimenti ammissibili.

Il punteggio può essere attribuito agli investimenti in nuovi impianti e macchinari ammissibili ai sensi del presente bando che possiedono le caratteristiche tecniche indicate negli elenchi di cui all’allegato A della legge n. 232/2016 (legge di Stabilità 2017), così come modificata dall’articolo 7-novies del decreto legge 29/12/2016, n. 243, convertito con modificazioni dalla legge 27/02/2017, n. 18.

Rientra in questa categoria di investimento anche il software integrato in un bene materiale inserito nell’allegato A della legge n. 232/2016 (cosiddetto software embedded o di base) purché venga acquistato unitamente ad esso.

Possono rientrare tra gli investimenti Industria 4.0 anche gli accessori costituenti elementi strettamente indispensabili per il funzionamento del macchinario o impianto, purché costituiscano dotazione ordinaria del cespite principale e nei limiti del 5% del costo del bene a cui è riferito.

La conformità degli investimenti al modello industria 4.0 deve essere attestata da un professionista abilitato (ingegnere o perito industriale iscritti ai rispettivi albi professionali) attraverso la redazione di una relazione tecnica da presentarsi unitamente alla domanda di sostegno. La relazione deve contenere le informazioni che saranno dettagliate con atto dirigenziale.

Documentazione necessaria alla dimostrazione del punteggio: domanda di sostegno, relazione sul progetto, relazione punteggi, relazione di un tecnico abilitato (ingegnere o perito industriale iscritti ai rispettivi albi professionali) che sarà dettagliata con atto dirigenziale, altra documentazione ritenuta necessaria dal proponente.

10.11. **Criterio 11 – Qualità delle produzioni**

Il punteggio viene attribuito in relazione alla quantità di prodotti comunitari riconosciuti rispetto al totale della produzione calcolate facendo la media della produzione dei due anni precedenti la domanda di sostegno.

I prodotti comunitari riconosciuti sono:

- i prodotti agroalimentari DOP/IGP/STG ai sensi del Regolamento (UE) n. 1151/2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;
- quelli dell'agricoltura biologica ai sensi del Regolamento UE n. 848/2018;
- i vini DOC/DOCG/IGT ai sensi del Regolamento (UE) n. 1308/2013.

Il punteggio deriva dal quadro prodotti trasformati e commercializzati che il richiedente deve compilare nell'apposita sezione della domanda di sostegno. Il punteggio varia a seconda del range di percentuale di prodotti comunitari riconosciuti rispetto al totale della produzione aziendale come da tabella seguente:

% prodotti di qualità	Punti	% prodotti di qualità	Punti
5,01-10,00	0,20	50,01 - 60,00	1,20
10,01–20,00	0,40	60,01 - 70,00	1,40
20,01-30,00	0,60	70,01 - 80,00	1,60
30,01- 40,00	0,80	80,01 - 90,00	1,80
40,01 - 50,00	1,00	90,01 - 100,00	2,00

Documentazione necessaria alla dimostrazione del punteggio: domanda di sostegno, relazione sul progetto, relazione punteggi, altra documentazione ritenuta necessaria dal proponente.

11. **Impegni (obblighi) dei soggetti beneficiari**

Con la firma della domanda il beneficiario sottoscrive gli impegni che è necessario rispettare per ottenere il sostegno.

Il beneficiario inoltre è tenuto al rispetto degli impegni essenziali ed accessori stabiliti dalla Determinazione di riduzioni e sanzioni di prossima emanazione.

Gli impegni si distinguono in:

- essenziali: quelli che, se non rispettati, non permettono di raggiungere gli obiettivi dell'operazione che si intende realizzare;
- accessori: quelli che, se non rispettati, permettono di raggiungere gli obiettivi dell'operazione solo parzialmente.

11.1. Impegni essenziali

Il mancato rispetto degli impegni essenziali comporta la decadenza e la revoca totale del sostegno e la restituzione delle eventuali somme percepite, maggiorate degli interessi maturati.

Sono impegni essenziali:

1. realizzare l'operazione conformemente a quanto definito con l'atto di concessione, fatte salve eventuali varianti e/o deroghe stabilite dalla stessa (IM01 del CSR), gli adattamenti tecnici e gli adattamenti tecnico economici consentiti;
2. assicurare la **destinazione d'uso**, la funzionalità e il costante utilizzo degli investimenti finanziati per un periodo minimo di **5 anni** dalla data di conclusione dell'istruttoria del pagamento del saldo. Il periodo minimo di 5 anni per beni mobili ed attrezzature è ridotto a **3 anni** per l'acquisto di hardware (IM02 del CSR);
3. al fine di assicurare che l'investimento abbia una ricaduta positiva sui produttori agricoli di base, il beneficiario **si impegna affinché la materia prima** utilizzata (dall'azienda) per l'attività di trasformazione e commercializzazione, acquistata /conferita da soggetti terzi, **provenga** per una quota definita dalla tabella seguente (suddivisa per settore produttivo), **dai predetti produttori agricoli, singoli o associati e a mantenere tale impegno per 5 anni dalla data di conclusione dell'istruttoria del pagamento del saldo** (IM03 del CSR).

Settori produttivi	% di materia prima da produttori di base
Cereali, riso, proteoleaginose e foraggiere	70
Latte vaccino e bufalino e suoi derivati	70
Latte ovicaprino e suoi derivati	70
Vino	70
Carne bovina	30
Carne suina	30
Carni ovicaprine, avicunicole, equine, bufaline, selvaggina	30
Uova	70
Patate	70
Florovivaismo	70
Miele	70
Ortofrutticolo	70
Piante officinali e medicinali	70
Olio di oliva	30
Altri	70

4. dare avvio agli investimenti/attività previsti/e e sostenere le spese non prima della presentazione della domanda di sostegno, con le eccezioni che saranno previste con atto dirigenziale;
5. realizzare e rendicontare a saldo almeno l'80% della spesa ammessa a finanziamento;
6. confermare i criteri di selezione in base a quanto disposto nel bando;
7. presentare tutta la documentazione prevista nei termini stabiliti;
8. conservare, per il periodo di vincolo di destinazione d'uso, la documentazione necessaria per consentire verifiche, ispezioni e controlli;
9. non delocalizzare al di fuori dell'Unione Europea gli investimenti finanziati per almeno **5 anni** dalla data di conclusione dell'istruttoria del pagamento del saldo (per hardware 3 anni);
10. consentire il regolare svolgimento dei sopralluoghi aziendali da parte dei controllori.

11.2. Impegni accessori

Il mancato rispetto degli impegni accessori comporta la decadenza parziale dal sostegno e l'eventuale restituzione delle somme percepite, maggiorate degli interessi maturati.

L'entità della riduzione del sostegno è definita dalla prossima Determinazione di riduzioni e sanzioni di in applicazione del prossimo Decreto Ministeriale, ed applicata secondo le modalità previste nel Manuale delle procedure, dei controlli e delle sanzioni, che sarà approvato da A.R.P.E.A.

Sono impegni accessori:

1. concludere gli investimenti ammessi a sostegno e rendicontarli con la presentazione della domanda di pagamento del saldo entro il termine previsto con atto dirigenziale;
2. informare e comunicare circa il sostegno concesso come previsto al punto 2 dell'allegato 3 al Reg. (UE) 129 del 2022 e secondo le regole previste con atto dirigenziale.